



**CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE**  
**RAVENNA FARMACIE SRL**

Oggi, 21/7/2022 presso la sede aziendale si sono incontrati Ravenna Farmacie srl rappresentata da Barbara Pesci, Direttore Generale e Filcams-Fisascat-Uiltucs rappresentate da Casadio Daniele, Bagnolini Gianluca, Sama Carlo e Ciotti Isabella unitamente alla RSU Aziendale e hanno convenuto di rinnovare il Contratto Integrativo Aziendale scaduto in data 31 dicembre 2016 alle seguenti condizioni:


Premesso che

- le Farmacie convenzionate sono parti integranti del Servizio Sanitario e presidi di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei Servizi, propongono al cittadino, tramite approcci proattivi, l'adesione a prestazioni e a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità e alla prevenzione;
- a decorrere dal 2020 le farmacie aziendali sono state coinvolte a pieno titolo, tramite accordi con la regione Emilia Romagna, in una serie di nuove attività legate in particolar modo alla necessità di contribuire alla gestione dell'emergenza epidemiologica derivata dalla diffusione del virus COVID-19.
- il CCNL è stato rinnovato in data 07 luglio 2022
- il CIA di Ravenna Farmacie è scaduto in data 31 dicembre 2016
- è interesse delle parti addivenire ad una intesa che salvaguardi le retribuzioni dei dipendenti e riconosca, tangibilmente, l'impegno profuso e la professionalità dimostrata in questi anni dal personale di Ravenna Farmacie srl.

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue

a copertura del periodo di vacanza contrattuale aziendale (01 gennaio 2017 – 30 giugno 2022) e ad integrazione di quanto definito a tale titolo dall'Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL del 07 luglio 2022, viene attribuito a tutto il personale in forza alla data di firma del presente accordo, incluso il personale assunto con contratto a termine, un riconoscimento economico calcolato forfetariamente pari a € 500 al 1° livello, riparametrato per i diversi livelli di inquadramento, da erogare in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di settembre 2022 (in ottobre 2022). Al personale assunto nel periodo 01 gennaio 2017 - 30 giugno 2022, l'importo di tale riconoscimento economico verrà corrisposto pro quota (rispetto al periodo di lavoro effettuato nel suddetto periodo) intendendo per mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni; per i dipendenti con contratto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.





**RAVENNA  
FARMACIE  
Srl**

Detta indennità non è utile ai fini del TFR e di ogni altra indennità indiretta e differita.

Considerando la volontà aziendale di valorizzare gli sforzi e la disponibilità del personale nella gestione pandemica con particolare riferimento all'anno 2021, anche valutando il periodo di vacatio contrattuale, ha stabilito di concedere a tutti i lavoratori in forza al 1° luglio 2022 che abbiano prestato la loro opera nell'anno 2021, un bonus carburante (come da Legge 20 maggio 2022, n. 51).

Tale bonus sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- a coloro che nel 2021 hanno prestato la loro opera in Ravenna Farmacie per un periodo superiore ai 6 mesi, un bonus pari a 200€
- a coloro che nel 2021 hanno prestato la loro opera in Ravenna Farmacie per un periodo inferiore ai 6 mesi, un bonus pari a 100€.

I bonus saranno erogati, in forma cartacea o elettronica, entro il mese di ottobre 2022.

#### **Art. 1 Diritti di informazione**

Si concorda nello sviluppo delle relazioni sindacali, attraverso un sistematico scambio di informazioni che potranno avvenire su richiesta delle OO.SS con incontri periodici.

Gli incontri verteranno:

Annualmente in merito alle proposte e alle problematiche di sviluppo del servizio con particolare riferimento all'incremento delle attività aziendali, sui dati inerenti il personale occupato, l'andamento economico della società, dell'orario complessivamente usato;

Periodicamente in merito a processi di innovazione tecnologica, modifiche organizzative particolarmente incidenti sulla qualità e quantità del servizio, dell'occupazione e sulle mobilità dei lavoratori, nonché sui dati relativi al numero e all'indirizzo dei corsi di formazione professionale, siano essi interni che esterni;

Ravenna Farmacie S.r.l si impegna ad informare le OO.SS e la R.S.U circa le eventuali gestioni e gli eventuali nuovi servizi di particolare rilevanza che si intenderà attuare valutando congiuntamente la loro incidenza sull'organizzazione, sui carichi e costo del lavoro.


#### **Art. 2 Inventario**

Ogni anno l'azienda può avere necessità di effettuare un inventario, alle cui operazioni possono essere chiamati a partecipare tutti i dipendenti in forza al momento.

Le modalità e i tempi di svolgimento saranno concordati di volta in volta ed in ogni caso le suddette operazioni inventariali possono essere svolte fuori dal normale orario di lavoro di apertura del magazzino e delle farmacie.

---

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp of the CISL union.



RAVENNA  
FARMACIE  
Srl

Le ore di prestazioni straordinarie eventualmente effettuate in occasione dell'inventario, non rientrano nella procedura applicativa di cui all'art. 22 del CCNL.

### **Art. 3 Orario di lavoro**

L'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanale, ridotte a 38 in applicazione dell'art. 12 bis, co. 4, lett. a) CCNL vigente.

Per i soli dipendenti assunti a far data dal 01 gennaio 2013, e limitatamente ai primi cinque anni dalla data di assunzione o trasformazione, la riduzione oraria verrà effettuata fino a concorrenza dei ROL disponibili (36 settimane) e con orario a 40 ore per 16 settimane nel periodo estivo (da maggio a settembre).

Viste le diverse disposizioni di legge, e la diversa necessità organizzativa, gli orari sono articolati diversamente a seconda dei reparti.

Farmacie: Poiché l'orario di apertura e chiusura della farmacia non è corrispondente alla durata del lavoro settimanale è necessaria l'adozione di nastri orari, che comunque devono corrispondere agli orari di apertura al pubblico delle farmacie.

Viene confermata la prassi esistente che prevede orari settimanali alternati 36/40 ore settimanali.

L'orario **delle due settimane successive** viene esposto in visione dei dipendenti della farmacia entro il giovedì pomeriggio.

Ad integrazione di quanto previsto nel CCNL assofarm all'art.8 bis punto 1.f), in considerazione dei diversi orari di apertura delle farmacie aziendali, e della necessità da parte del direttore di ogni farmacia di svolgere lavoro "amministrativo" non a contatto con la clientela, si stabilisce che i direttori di farmacia che abbiano figli minori di età inferiore a 10 anni, qualora l'orario della farmacia non sia continuato, sono autorizzati a svolgere la loro attività con orario continuato fino ad un massimo di 2 giorni alla settimana.


Magazzino: Il responsabile del magazzino stabilisce gli orari in base alle presenze ed alle necessità. Si concorda che l'orario del magazzino sarà organizzato di norma su turni continuati, salvo eccezioni che saranno valutate dalle parti in base alle esigenze aziendali.

Il responsabile di magazzino provvede ad esporre in bacheca **in visione dei dipendenti del magazzino entro il giovedì pomeriggio**, il turno di lavoro **delle due settimane successive**.

Uffici: Gli uffici aziendali sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,50. Il responsabile di ogni ufficio stabilisce gli orari consentendo a sua discrezione flessibilità negli orari di entrata e di uscita (tenendo conto che l'orario di entrata può variare fra le 8,00 e le 9,30 del mattino), in base alle presenze ed alle necessità.

---

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. From left to right: a signature, a signature, a circular stamp with the text "FISASCAT CISL ROMAGNA" and a signature, a signature, a signature, and a signature with the initials "KO" above it.



RAVENNA  
FARMACIE  
Srl

### Pausa

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa la collocazione e la durata delle pause deve tenere conto delle esigenze tecniche e organizzative; si sottolinea che la pausa non dovrà essere fatta né nella prima né nell'ultima ora dell'orario di lavoro ordinario.

La pausa, non retribuita, è di conseguenza regolata secondo le seguenti modalità, che differiscono a seconda dei reparti.

Uffici: la pausa è obbligatoria qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite delle 6 ore (sia ordinarie che straordinarie).

La pausa può essere variabile fra un minimo di 30 minuti ed un massimo di 90, previo accordo con il responsabile del reparto che dovrà comunque garantire, ove necessario, la continuità del servizio.

Magazzino: la pausa è obbligatoria qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite delle 6 ore (sia ordinarie che straordinarie).

La pausa deve essere minimo di 10 minuti per orari fino le 8 ore, e di 20 minuti qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite delle 8 ore (sia ordinarie che straordinarie), previo accordo con il responsabile del reparto che dovrà comunque garantire, ove necessario, la continuità del servizio.

Farmacie: La pausa deve essere minimo di 10 minuti per orari fino le 8 ore, e di 20 minuti qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite delle 8 ore (sia ordinarie che straordinarie), previo accordo con il direttore della farmacia che dovrà comunque garantire, ove necessario, la continuità del servizio.

### Art. 4 Riposo settimanale

Fermo restando la normativa di legge, il diritto al riposo settimanale (di solito coincidente con la domenica) verrà assicurato in altra giornata, con l'impegno dell'Azienda a contenere il massimo delle prestazioni lavorative, di norma, entro i 10 giorni consecutivi.

### Art. 5 Indennità di disagio e/o chiamata


Nel caso un lavoratore venga chiamato a prestare attività in giornate domenicali e festive per un orario inferiore a 2 ore **o in caso di chiamata su allarme**, verrà riconosciuta, oltre alla normale retribuzione contrattuale, **debitamente timbrata**, un'indennità di disagio pari a € 25,00.

### Art. 6 Straordinario

Fermo restando l'impegno aziendale a contenere le prestazioni straordinarie con le modalità previste dal CCNL, in ogni caso lo straordinario NON potrà superare le 250 ore annue.

A ciascun dipendente sarà comunicato per iscritto il superamento delle 100 ore di straordinario.

---



**RAVENNA  
FARMACIE  
Srl**

Fino ad un massimo di 100, le ore straordinarie potranno essere pagate o recuperate su richiesta del dipendente, fermo restando che le maggiorazioni per festivo e notturno saranno corrisposte come previsto dal CCNL. Il recupero dovrà essere autorizzato dal capo servizio compatibilmente con le necessità organizzative.

Per le ore che eccedono le prime 100, l'azienda ha la facoltà di scegliere fra il pagamento ed il recupero: il recupero sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art 15 comma 5 del CCNL (banca ore).

Le parti convengono inoltre che l'eventuale recupero dovrà essere effettuato entro il 30/6 dell'anno successivo. In mancanza di godimento, le ore verranno pagate con le relative maggiorazioni.

#### **Art. 6bis Banca Ore**

Le parti convengono di gestire l'istituto della Banca Ore previsto dall'art. 15 del vigente CCNL con le modalità previste dall'art. precedente.

#### **Art. 7 Salario Variabile**

- Art 7.1 Si conferma l'erogazione di un premio di produttività che sarà descritto in accordo separato. Così come previsto dall'art.56 del CCNL quanto erogato a titolo di premio di produttività non concorrerà alla base di calcolo del TFR.
- Art 7.2 Premio a raggiungimento di risultato.

Il premio sarà legato al raggiungimento di un obiettivo di fatturato aziendale, che è fissato in euro 60.000.000,00 (iva esclusa). L'obiettivo di fatturato aziendale di 60.000.000,00 iva esclusa è riferito all'attuale assetto organizzativo e societario: nel caso intervenissero rilevanti modifiche le parti si incontreranno per ridefinire l'obiettivo stesso.

Il premio maturerà per il solo personale in ruolo da almeno 12 mesi (in proporzione ai mesi effettivamente prestati dopo i primi 12 in ruolo).

Tale premio verrà erogato in 3 tranches: due anticipate, con le mensilità di gennaio e di luglio dell'anno di maturazione, ed una a conguaglio con la mensilità di gennaio successivo all'anno di maturazione.

Il valore massimo su base annua del premio erogabile sarà il seguente:

1Q	€	1070,00
1S	€	1025,00
1C	€	910,00
1°	€	860,00
2°	€	680,00
3°	€	605,00
4°	€	570,00
5° (+ ex cl)	€	500,00
6°	€	450,00

Resta inteso che il valore verrà riproporzionato in base all'orario contrattuale settimanale svolto e alla effettiva presenza al lavoro.



RAVENNA  
FARMACIE  
Srl

Le due rate anticipate di gennaio e luglio saranno di importo pari al 40% ciascuna dell'importo annuo sopra riportato, rapportato all'effettiva presenza del semestre precedente. La rata di gennaio dell'anno successivo rappresenterà il conguaglio dell'intera cifra rapportata alla presenza effettiva dell'anno appena trascorso. Eventuali ulteriori conguagli che si rendessero necessari dopo l'effettivo calcolo delle presenze saranno effettuati nelle rate successive.

Si precisa che, analogamente a quanto abitualmente previsto per il premio di produttività di cui al punto 7.1, non saranno utili alla maturazione del premio di cui sopra i periodi di assenza con esclusione di quelli per ferie, recuperi, permessi orari da CCNL, infortunio sul lavoro, 5 mesi di maternità obbligatoria e permessi sindacali. Pertanto dall'importo massimo di cui sopra saranno decurtati tutti i periodi di assenza per qualsiasi motivazione non rientranti in quelli di cui sopra.

Si specifica che tale premio non verrà preso a base per il computo delle indennità variabili, mentre entrerà a fare parte della base di calcolo per il TFR.

#### Art. 8 Ferie

Ogni lavoratore dipendente ha diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite pari a 173 ore lavorative (pari a 26 giorni lavorativi).

La fruizione delle ferie spettanti deve essere distribuita su tutto l'arco dei 12 mesi e pertanto non concentrata nei soli mesi estivi.

I dipendenti che prestano servizio presso le "farmacie del mare" (farmacia n.3-farmacia n.5-farmacia n.9-farmacia di Pinarella-farmacia di Tagliata) per ovvie esigenze di servizio, non possono di norma fruire delle ferie nel periodo dal 15/07 al 20/08.

La programmazione delle ferie estive e/o natalizie verrà effettuata entro i mesi di aprile e **novembre** di ogni anno, tenuto conto delle richieste dei dipendenti e delle esigenze di servizio dell'azienda.

Altri periodi più brevi di ferie **se richiesti** con un preavviso di almeno 3 giorni, **verranno di norma accolti**.

Le ferie non godute dovranno essere esaurite entro il 31 marzo dell'anno successivo.

#### Art. 9 Diritti sindacali

Le assemblee del personale, generali o di settore, e le riunioni della R.S.U fuori orario di lavoro, sono da considerarsi retribuite nei limiti previsti dal CCNL; la Direzione della società dovrà essere preventivamente informata così come previsto dall'art. 51 del CCNL.

Copia dell'avviso di convocazione deve essere pubblicata all'Albo Aziendale.

Si concorda di applicare il recupero orario per i rappresentanti sindacali che si rechino ad incontri con la società quando sono in ferie, riposo o fuori orario di lavoro.

*[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]*

Stamps:  



RAVENNA  
FARMACIE  
Srl

#### **Art. 10 Mensa aziendale**

Per tutti i lavoratori in forza al 31/12/2012, le quote di partecipazione alla spesa per la mensa sono così ripartite:

- 100% a carico Azienda con un tetto massimo di 7,00 euro a pasto per i lavoratori con contratto a tempo pieno.
- 100% a carico Azienda con un tetto massimo di 4,00 euro a pasto per i lavoratori con contratto part-time attivo al 31/12/2012.

Per i lavoratori assunti a partire dal 01/01/2013 o che otterranno il passaggio a tempo parziale posteriormente a tale data:

- 100% a carico Azienda con un tetto massimo di 7,00 euro a pasto per ogni giorno in cui si effettua una prestazione lavorativa di almeno 6 ore.

#### **Art. 11 Lavoratori notturni**

Si conviene sulla possibilità di considerare un periodo di riferimento di cinque settimane sul quale calcolare come media il limite previsto dalla legge per l'orario di lavoro dei lavoratori notturni, e cioè 8 ore di media nelle 24 ore.

#### **Art. 12 Lavoratori a tempo determinato**

Si conviene sulla possibilità di assumere con contratto a tempo determinato dipendenti in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto portando il limite complessivo di assunzione a 60 mesi.

Ravenna Farmacie srl ha la possibilità di escludere dal computo dei mesi previsti dalla legge, i periodi a termine svolti dal 01 maggio al 30 settembre di ogni anno presso le farmacie dislocate in località ad alta concentrazione turistica (F3, F5, F9, Pinarella, Malva e Tagliata) e presso il magazzino aziendale.


Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 106/2021 le parti concordano di individuare quale ulteriori fattispecie per la stipula di contratti e tempo determinato superiore a 12 mesi le seguenti causali:

- addetti al magazzino aziendale in presenza di gara di appalto per la fornitura di medicinali alle farmacie.
- addetti alle farmacie in presenza di situazioni epidemiche straordinarie tali da causare un incremento significativo di servizi erogabili

Per la l'attivazione delle causali sopracitate è necessario un confronto preventivo tra le parti per definire un accordo che contenga n. dei contratti a termine attivabili e relativa durata.

Lo svolgimento di attività lavorativa con contratto a termine presso Ravenna Farmacie srl costituirà titolo premiale (con modalità che l'azienda si impegna a





**RAVENNA  
FARMACIE  
Srl**

definire e comunicare alle OO.SS.) per i requisiti necessari in caso di selezioni pubbliche per l'attivazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato.

### **Art.13 Part Time**

Ravenna Farmacie potrà attivare, previa informazione e confronto con le OO.SS, rapporti di lavoro Part Time su base annua (part time ciclico verticale), intendendosi per tale un rapporto di lavoro che prevede l'orario normale su base annua articolato con periodi di norma mensili di prestazione lavorativa a tempo pieno e periodi di non prestazione lavorativa.

Il Part Time su base annua (part time ciclico verticale) sarà articolato come segue:

#### **1. Farmacista Collaboratore**

- 700 ore prefissate nella periodicità mensile (almeno 4 mesi con maturazione dei ratei).
- Ulteriori 300 ore annue (dal 1/1 al 31/12 di ogni anno) salvo riproporzionamento in caso di attivazioni in corso d'anno, garantite tramite proposte di incremento di orario mensile (aggiunta di mesi non depositati) o supplementare (aggiunta di settimane/giornate intere non depositate)

#### **2. Commesso di Magazzino**

3. 1000 ore prefissate nella periodicità mensile (almeno 6 mesi con maturazione dei ratei).
4. Ulteriori 300 ore annue (dal 1/1 al 31/12 di ogni anno) salvo riproporzionamento in caso di attivazioni in corso d'anno, garantite tramite proposte di incremento di orario mensile (aggiunta di mesi non depositati) o supplementare (aggiunta di settimane/giornate intere non depositate)

Ai lavoratori con part time ciclico verticale, nei mesi non lavorativi, verranno proposte occasioni di lavoro temporanee con precedenza rispetto all'attivazione di contratti a termine per la medesima mansione.

L'azienda potrà proporre al part time ciclico verticale nei mesi non lavorativi occasioni di lavoro anche per la copertura di esigenze nelle giornate di sabato e/o domenica e festivi.

Ai lavoratori assunti con il part time ciclico verticale Ravenna Farmacie garantirà la copertura assicurativa Fondo Est per l'intero anno lavorativo (anche nei mesi di non lavoro).

---





RAVENNA  
FARMACIE  
Srl

Si conviene inoltre che i dipendenti in forza con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato Part Time su base annua (part time ciclico verticale) avranno il diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni.

#### **Art. 14 Indennità**

##### **a) Indennità Tecnico Professionale**

Ai lavoratori (ex A1 farmacisti, ex Q3, ex Q2 ed ex Q1) in ruolo alla data del 16/06/2000 viene mantenuta l'indennità prevista dall'Integrativo Aziendale vigente al 31/12/2013 di 25,83 euro (in aggiunta a quanto previsto dal CCNL allora vigente) mentre ai lavoratori assunti in ruolo dal 17/06/2000 al 31/12/2012 viene mantenuta l'indennità prevista dall'integrativo Aziendale vigente al 31/12/2013 di 50,00 euro.

##### **b) Indennità Quadri**

Ai lavoratori già in forza alla data del 31/12/2012 con la qualifica di Quadro, vengono mantenute le indennità previste dal CIA vigente al 31/12/2013.

Gli importi di cui ai punti a) e b) sono da intendersi congelati ed inseriti alla voce superminimo individuale non assorbibile, per il solo personale che già li percepiva alla data della firma del presente accordo.

Si stabilisce di riconoscere a decorrere dal 01 luglio 2022, una indennità di direzione pari a € 91,44, a tutti i direttori di farmacia nominati dopo il 30 giugno 2014 e con due anni di anzianità nel ruolo con la seguente gradualità:


- 50 € dopo 24 mesi di anzianità nel ruolo
- 70 € dopo 36 mesi di anzianità nel ruolo
- 91,44 € dopo 48 mesi di anzianità nel ruolo

Analogamente tali importi saranno riconosciuti ai direttori di farmacia nominati dopo il 30 giugno 2014, nei 48, 36, 24 mesi antecedenti il 01 luglio 2022. (es + di 24 mesi 50 € x i mesi eccedenti i 24 fino a 36), + 70 € per i mesi eccedenti i 36 mesi e fino a 48), + 91,44 per 12 mesi oltre i 48 mesi. Questi arretrati saranno liquidati assieme alla retribuzione del mese di settembre 2022 (in ottobre 2022).

c) indennità ex-premio inventario: per gli assunti in ruolo alla data del 16/06/2000 si concorda di convertire la passata "indennità di inventario" in un superminimo individuale non assorbibile pari al 65% del valore stabilito in forza del CIA vigente al 31/12/2013, erogabile in 14 rate mensili.

Si specifica che, che come in passato, tale indennità non verrà presa a base per il computo delle indennità variabili, mentre entrerà a fare parte della base di calcolo per il TFR.





RAVENNA  
FARMACIE  
Srl

### Art. 15 Inquadramenti

Si conferma l'accordo del 04/10/2002 relativamente alla previsione di una figura di Vice Direttore (ex livello Q3 attualmente livello 1°C) per la Farmacia Comunale n. 8 e per eventuali nuove situazioni a questa paragonabili.

In caso di situazioni temporanee quali la sostituzione del Direttore di Farmacia ("Direzione"), verrà riconosciuta una indennità di importo pari alla differenza **tra il livello di partenza e il 1° livello Super.**

Ai commessi di farmacia che, dopo un adeguato periodo di formazione non inferiore a due anni, si rivelino in grado di svolgere con profitto molteplici attività (quali carico merce e sistemazione della stessa in farmacia, prenotazioni CUP, assistenza allo svolgimento dei servizi) verrà riconosciuto il 4° livello di inquadramento.

Si concorda che, ai dipendenti inquadrati con la qualifica di "commesso di magazzino" possano essere affidati, nell'ambito delle proprie mansioni, incarichi temporanei che comportano l'effettuazione di specifiche attività per le quali è necessaria una particolare competenza e/o una particolare formazione pratica.

Tali incarichi avranno durata almeno annuale, eventualmente rinnovabile.

Gli incarichi possono variare nel tempo in base ai progetti ed alle necessità aziendali e l'azienda formalizzerà alle organizzazioni sindacali e alle RSU l'elenco degli incarichi, i dipendenti interessati, la durata e decorrenza degli incarichi stessi.

Attualmente gli incarichi temporanei sono così determinati:

- Referente ufficio resi
- Referente ufficio arrivi
- Referente attività di Picking meccanizzato
  
- Referente coordinamento amministrazione-magazzino


Per i dipendenti inquadrati al 5° livello gli incarichi sopra elencati comporteranno il riconoscimento di un'indennità pari a €100,00 lorde/mese per 14 mensilità. Per dipendenti già inquadrati a livelli superiori non si maturerà nessuna indennità.

Le parti si danno atto che potrà essere esaminata l'applicabilità del presente accordo anche ad altre analoghe situazioni presenti nell'intero perimetro aziendale (uffici e farmacie).

Periodicamente, a partire da settembre 2022, le parti verificheranno gli effetti della presente intesa e la possibilità di riconoscere il 4° livello di inquadramento ai dipendenti oggetto degli incarichi di cui sopra.

---

Handwritten signatures and a circular stamp of FISA SCAT C.I.S.L. ROMAGNA are present at the bottom of the page.



RAVENNA  
FARMACIE  
Srl

#### **Art. 16 Aggiornamento professionale**

Oltre a quanto già previsto, si concorda che l'aggiornamento professionale sia finalizzato al miglioramento dell'efficienza, dell'immagine della Società ed allo sviluppo dell'iter professionale dei dipendenti.

L'azienda garantisce ai propri farmacisti impiegati a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto superiore a 4 mesi il conseguimento di 50 crediti formativi previsti dal Ministero della Salute, per gli anni di validità del CCNL ASSOFARM del 22/07/2013.

Tali crediti dovranno essere raggiunti principalmente con la partecipazione al corso di formazione a distanza (FAD) i cui costi di iscrizione sono a carico dell'Azienda. Qualora il corso venga svolto fuori dall'orario di lavoro a ciascun farmacista verranno riconosciute 6 ore di retribuzione ordinaria.

Ogni qualsiasi altro corso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione. Le parti convengono che l'attività formativa sia svolta nel limite del possibile in orario di lavoro.

Diversamente le ore impiegate saranno recuperate nel limite del possibile o retribuite in base al CCNL.

#### **Art. 17 Lavoro notturno**

Si concorda che con decorrenza 1° luglio 2022 il lavoro svolto tra le 20.00 e le 06.00 venga considerato notturno da retribuirsi con la maggiorazione del **20%**.

#### **Art. 18 Servizio Notturmo**

A parziale modifica di quanto previsto dal CCNL all'art 21 si concorda che viene considerato servizio notturno quello prestato in farmacia dal personale addetto alle vendite tra le 20.00 e le 06.00.

Il servizio ordinario a battenti aperti verrà retribuito, a partire dal 1° luglio 2022, con la maggiorazione del **20%**.

Per quanto non espressamente riportato, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL ASSOFARM.

#### **Art. 19 Missioni**


Il personale inviato in missione temporanea presso una sede di lavoro posta in un comune diverso da quello della sede abituale di lavoro, avrà diritto al rimborso dei Km, con una franchigia per distanze fino a 20 KM

Tale rimborso verrà calcolato nella misura di 1/5 del prezzo al litro della benzina verde per ogni kilometro oltre quelli di franchigia.

Il rimborso sarà erogato dietro richiesta del dipendente assieme alla retribuzione mensile relativa al periodo in cui è stata effettuata la missione.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



**RAVENNA  
FARMACIE  
Srl**

Nulla sarà dovuto nel caso in cui il dipendente inviato in missione venga avvicinato alla propria abitazione.

**Art. 20 Sciopero**

In riferimento a quanto previsto dal CCNL (Art.50 punto 2c) si stabilisce che per assicurare le forniture urgenti alle farmacie aperte durante il periodo di sciopero e la consegna dei prodotti in Distribuzione per Conto dovrà essere garantita in magazzino la presenza di un numero minimo di dipendenti ad oggi quantificato in 5 unità: tale numero dovrà tenere quindi conto della necessità di manovrare il robot, di effettuare le consegne della DPC, e le consegne degli altri prodotti alle farmacie aperte per turno.

**Art. 21 Permessi aggiuntivi retribuiti**

L'Azienda concederà, se richieste con preavviso di almeno 7 gg, 15 ore (nell'arco del triennio di vigenza del presente contratto 1/7/2022-30/6/2025) di permessi retribuiti per visite mediche documentate, comprensive dei tempi di percorrenza. L'effettuazione della visita deve essere documentata tramite apposita dichiarazione dell'istituto/professionista che ha erogato la prestazione, comprensiva della durata della stessa visita: il permesso retribuito potrà coprire un massimo di 3 ore se la visita viene effettuata nella provincia di Ravenna, e un massimo di 5 ore se la visita viene effettuata al di fuori della provincia di Ravenna

**Art. 22 Permessi aggiuntivi non retribuiti**

L'Azienda concederà, se richieste con preavviso di almeno 7 gg, fino a 38 ore di permesso non retribuito (riproporzionato per i part time) per l'inserimento dei figli al nido o alla materna.

**Art. 23 Decorrenza e durata**

Il presente accordo **decorre dal 01 luglio 2022 e scadrà il 30 giugno 2025**; resta inteso che l'accordo rimarrà valido fino al rinnovo successivo.

Ravenna, 21/7/2022

PER RAVENNA FARMACIE SRL

PER LE OO.SS

IL DIRETTORE

.....  
DR.SSA BARBARA PESCI  
.....

P. VILTIUS UIL  
P. VILTIUS UIL

Giuliana Bogdan  
Crotti



Man

Roberto

Emone

Micaela

Stefano